

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 giugno 2005, n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 settembre 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2005 n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Una delle massime priorità delle relazioni esterne dell'UE è la promozione del rispetto dei diritti umani, che figura anche tra i principali obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) (Orientamenti adottati dal Consiglio "Affari generali" il 9 aprile 2001).

La lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti si inquadra nell'ambito di questo lavoro, che rimane ancor oggi necessario sebbene numerosi strumenti internazionali vietino questo genere di gravi violazioni della dignità umana. Le azioni dell'UE, sostenute con vigore da tutti gli Stati membri, puntano a prevenire e ad eliminare la tortura e i maltrattamenti, e a lottare contro l'impunità dei responsabili. Questo lavoro è complementare alla lotta contro la pena di morte.

In coerenza con tali orientamenti è stato adottato il regolamento comunitario n. 1236/05 del Consiglio 27 giugno 2005, che istituisce uno specifico regime per il commercio di taluni dispositivi e prodotti che potrebbero essere utilizzati per la tortura, per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

L'articolo 17 del regolamento n. 1236/2005 rinvia agli Stati membri l'adozione di misure sanzionatorie ("effettive, proporzionate e dissuasive") al fine di garantirne un'efficace ed adeguata applicazione.

Pertanto, si propone uno schema di decreto legislativo che introduce nel nostro ordinamento una serie di sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005. È adottato ai sensi § della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti regolamenti comunitari per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Lo schema del provvedimento in esame è composto da 2 articoli.

L'art. 1 specifica che l'ambito di applicazione riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005 ed individua, come già stabilito nel regolamento comunitario, nel Ministero del commercio internazionale, l'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del regolamento comunitario e del presente decreto legislativo.

È previsto al comma 3 che il Comitato consultivo istituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 96/03 (recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari) sia competente anche per il rilascio delle autorizzazioni del regolamento (CE) n. 1236/05.

La scelta di avvalersi di tale Comitato è motivata dalla considerazione che il meccanismo di controllo delle esportazioni ed importazioni, come introdotto dal regolamento n. 1236/05, tecnica



sostanzialmente quello disciplinato dal regolamento n. 1334/2000 sui beni a duplice uso. Inoltre, la presenza delle altre amministrazioni in uno stesso consesso, permette una valutazione ad ampio spettro delle implicazioni derivanti dal commercio di tali (particolari) dispositivi.

La composizione del Comitato è integrata con la presenza di un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali per consentire una valutazione specifica in merito al rilascio di autorizzazione di prodotti da destinare all'esposizione in pubblico presso musei.

Su tale ultimo aspetto, si segnala che è stata aggiunta, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una clausola sulla gratuità della partecipazione al Comitato consultivo da parte dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

L'articolo 2 reca le misure sanzionatorie.

In particolare è previsto che sia punito chiunque:

- effettui operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro;

- fornisca, accetti o riceva assistenza tecnica, anche gratuitamente, relativamente ai beni elencati nell'allegato II del regolamento, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

- effettui operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo o fornisce l'assistenza tecnica connessa senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del regolamento, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 15.000 a 90.000 euro;

- effettui operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni elencati nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento, paragrafo 1, ovvero ottiene l'autorizzazione o dichiarazioni o documentazioni false, con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 (a fronte di operazioni di importazione, esportazione, anche temporanee nonché di assistenza tecnica) è disposta la confisca dei beni merci oggetto di tali operazioni commerciali.

Sono stabilite sanzioni di carattere amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato mediante il pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 nel caso in cui l'esportatore o l'importatore dei beni utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, elencati nell'allegato II del regolamento, ometta di comunicare o registrare nei libri contabili la variazione delle informazioni; non conservi per tre anni i relativi documenti di legge; su richiesta dell'autorità competente non effettui la trasmissione di atti e documenti connessi ai medesimi beni.

I progetti, il design, le formule, il software, le tecnologie e l'assistenza tecnica a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli allegati II e III del regolamento non possono in nessun caso costituire di divulgazione verbale o di trasmissione via posta o via internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono, senza la preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto legislativo. In caso di violazione sono applicabili le medesime sanzioni penali previste dai commi 1 a 6 a seconda dei casi specifici.

L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'autorità competente di cui, all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2005 n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio 27 giugno 2005, istituisce uno specifico regime per il commercio di taluni dispositivi e prodotti che potrebbero essere utilizzati per la tortura, per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, affinché siano impediti violazioni di diritti umani fondamentali.

L'articolo 17 del regolamento n. 1236/2005 rinvia agli Stati membri l'adozione di misure sanzionatorie al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni comunitarie in esame.

B) Analisi del quadro normativo

La materia è regolata dal regolamento CE 1236/2005 ad eccezione della parte sanzionatoria, la cui disciplina è rinviata alla competenza degli Stati membri.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vari

Il decreto legislativo non incide su altre leggi o regolamenti vigenti.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo è applicativo del regolamento (CE) 1236/2005 cui fa riferimento ed è coerente con le disposizioni comunitarie ivi contenute.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale

La disciplina sanzionatoria che si introduce con il decreto legislativo rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, secondo il riparto delle competenze delineato dal secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, lettera l) afferente alla "materia della giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa".



F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Come già rilevato, la materia è di esclusiva competenza statale, non configgendo con i compiti delle regioni.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Sulla materia esiste riserva assoluta di legge.

2. Elementi di drafting normativo

A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo

Non sono introdotte definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Non sono stati introdotte né modificazioni né integrazioni ad altri provvedimenti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo aspetto

Nulla da osservare

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Al momento presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati è all'esame una proposta di legge che inserisce gli articoli 613 bis e 613 ter del codice penale in materia di tortura, con il quale è introdotto nell'ordinamento italiano il delitto di tortura.

Il decreto legislativo, invece, riguarda l'introduzione di nuove fattispecie di reato relative al commercio di dispositivi che possono essere utilizzati a scopi di tortura.




RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 468 del 1978

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2005 n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Il decreto legislativo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto i partecipanti al Comitato consultivo non percepiscono nessun tipo di compenso neppure a titolo di rimborso spese.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



10 AGO. 2006



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2005 n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

a) Destinatari dell'intervento.

Destinatari diretti dell'intervento normativo sono le imprese produttrici dei particolari dispositivi contemplati negli allegati al regolamento comunitario n. 1236/2005 che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

b) Obiettivi e risultati attesi.

Obiettivo del decreto legislativo è quello di prevedere un regime sanzionatorio - affiancato al sistema autorizzatorio introdotto dal regolamento comunitario n. 1236/2005 - che impedisca efficacemente ed adeguatamente la violazione delle disposizioni comunitarie, poste a tutela di diritti umani fondamentali.

c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni: condizioni di operatività.

Il provvedimento non presenta, per il Ministero del commercio internazionale, profili problematici di copertura amministrativa in relazione alla necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti, in quanto analoghe attività oggetto di disciplina sono già svolte dall'amministrazione in materia di rilascio di autorizzazioni dei beni a duplice uso, normati dalla legislazione comunitaria nonché dal decreto legislativo 96/2003.

È attribuita la competenza al Comitato consultivo, istituito dall'art. 11 del decreto legislativo 96/03, per l'espressione del proprio parere sul rilascio delle autorizzazioni per i beni in questione.

In ordine alla quantificazione annuale del numero delle istanze, si stima che non potranno essere superiore alla decina.

Pertanto, l'impatto sull'organizzazione ministeriale è da considerarsi di modesta entità.

d) Impatto sui destinatari.

L'introduzione di un regime autorizzatorio comporta un onere a carico dei destinatari nella richiesta dell'autorizzazione al commercio dei beni oggetto del regolamento comunitario n. 1236/05, onere che, tuttavia, non può essere evitato data la rilevanza dei valori che sono posti a fondamento della normativa in esame.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 2005 N. 1236/2005 CONCERNENTE IL COMMERCIO DI DETERMINATE MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE, PER LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELLI, INUMANI O DEGRADANTI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari, ed in particolare l'articolo 11 con il quale è costituito il Comitato consultivo;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale, tra gli altri, è stato istituito il Ministero del commercio internazionale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

VISTO l'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1236/2005 che rinvia agli Stati membri la determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione di tutte le misure necessarie per la loro attuazione;

VISTO l'articolo 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 29 del 2006, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

RITENUTA la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del citato regolamento (CE) n. 1236/2005;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;



SULLA PROPOSTA dei Ministri per le politiche europee e della giustizia di concerto con il Ministro del commercio internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Ambito di applicazione ed autorità nazionale)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005, di seguito denominato 'regolamento' relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
2. L'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del regolamento e presente decreto legislativo è il Ministero del commercio internazionale.
3. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, esprime il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine al rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste nel regolamento (CE) n. 1236/2005. In tal caso la composizione del Comitato è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. I partecipanti al Comitato consultivo non percepiscono nessun tipo di compenso neppure a titolo di rimborso spese.

ART. 2

(Sanzioni)

1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione di beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti o, comunque, elencati nell'allegato II del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 euro a 250.000 euro.
2. Chiunque, anche gratuitamente, fornisce, accetta o richiede assistenza tecnica in relazione a beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti o, comunque, elencati nell'allegato II del regolamento, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo o fornisce l'assistenza tecnica connessa senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del regolamento, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 15.000 euro a 90.000 euro.
4. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni, che potrebbero essere utilizzati per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencati nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento, paragrafo 1, ovvero ottiene l'autorizzazione o dichiarazioni o documentazioni false, è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro.



5. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 è disposta la confisca dei beni merci oggetto delle operazioni commerciali.
6. L'esportatore o l'importatore dei beni utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, elencati nell'allegato II del regolamento, nonché l'esportatore delle merci elencate nell'allegato III del regolamento, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro nel caso che:
 - a) omette di comunicare o registrare nei libri contabili la variazione delle informazioni;
 - b) non conserva per tre anni i relativi documenti di legge;
 - c) su richiesta dell'autorità competente non effettua la trasmissione di atti e documenti connessi ai medesimi beni.
7. I progetti, il design, le formule, il software, le tecnologie e l'assistenza tecnica a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli allegati II e III del regolamento non possono in nessun caso costituire di divulgazione verbale o di trasmissione via posta o via internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono, senza la preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto legislativo. In caso di violazione sono applicabili le medesime sanzioni penali previste ai commi da 1 a 6 a seconda dei casi specifici.
8. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

